

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

UNIONE COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana (MI)

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO – LISCATE – POZZUOLO MARTESANA

Parere n. 4/2026 Data 09/03/2026	APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2026-2028 Piano Triennale dei fabbisogni del personale
---	--

L'Organo di Revisione dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, nelle persone di Andrea Gamba (Presidente), Savio Gariboldi e Gantonio Giuliani (Componenti), vista la documentazione trasmessa, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2025 con cui sono state approvate le "Linee guida sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)" e i relativi Manuali operativi delle Città Metropolitane e dei Comuni.

Vista la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

PRESO ATTO CHE

- Nell'anno 2016 i Comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Liscate hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto, dando vita all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
 - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
 - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- Contestualmente gli stessi comuni hanno stipulato una convenzione per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione – approvata da tutti i Consigli Comunali e con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 29.09.2016;
- La convenzione per il conferimento delle funzioni, all'art. 5 ha trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" con decorrenza 01/11/2016 tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio nei comuni conferenti, ad esclusione del Segretario comunale, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001 e

dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente;

- Con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 57 del 23/07/2024, a seguito dell'uscita dall'UCLAM del Comune di Truccazzano, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, con decorrenza 01 settembre 2024, suddividendola in 7 Settori:
 - 1.Centrale Unica di Committenza e Ambiente
 - 2.Affari Generali e Servizi alla persona
 - 3.Economico e Finanziario
 - 4.Demografici e Transizione Digitale
 - 5.Lavori Pubblici e Patrimonio
 - 6.Urbanistica ed Edilizia Privata
 - 7.Vigilanza e Protezione Civile

PREMESSO CHE

- l'art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;
- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;
- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009.

CONSIDERATO inoltre che:

- la Corte dei Conti, è intervenuta con la Deliberazione n. 4/sezaut/2021/gmig, del 31 marzo 2021, chiarendo definitivamente che le Unioni di Comuni non applicano il DM 17 Marzo 2020.
- pertanto le facoltà di assunzione delle Unioni dei Comuni, quindi, restano disciplinate dall'art. 1, c. 229 della 28.12.15, n. 208, che costituisce norma speciale, e che consente il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
- come conseguenza dovuta alla differente normativa applicata (tra Unioni e Comuni), tra le altre cose, è risultato che le mobilità di personale a tempo indeterminato in entrata, ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, da Comuni (ad esempio) a Unioni, non sono più neutrali.

PRESO ATTO

- che le Unioni devono rispettare il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 (spesa 2008), ma che tuttavia che la presente Unione è stata costituita nell'anno 2016 e quindi che a questa Unione mancherebbe dunque il parametro di riferimento (spesa 2008) ;

- tutti e 3 i Comuni costituenti erano soggetti al patto di stabilità e al rispetto dei vincoli di spesa di personale di cui all' Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010;
- con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione;
- che, come già indicato, a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente;
- che fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti;
- che l'Unione, in assenza del parametro previsto dal comma 562, può soltanto replicare la spesa del personale dei comuni partecipanti e che ha come limite quello rappresentato dalla somma della media sostenuta dagli enti nel triennio 2011/2013
- che la spesa precedentemente sostenuta, da considerare ai fini del rispetto del suddetto limite, è quella rappresentata dalla somma della media relativa alla spesa per il personale sostenuta dai singoli comuni nel triennio 2011-2013

VERIFICATO CHE

- il totale della spesa media personale per il triennio 2011/2013 ammonta complessive Euro € 2.640.541,42 dal quale è stato scorporato il costo del Segretario sostenuto dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate e Pozzuolo Martesana, stimato in Euro 154.979,10 e il costo dell'art. 110 c. 1 sostenuto a suo tempo dal Comune di Pozzuolo Martesana di Euro 70.558,00. in quanto restano a carico dei Comuni medesimi.
- pertanto la spesa complessiva utile ai fini della determinazione del limite di spesa è pari a € 2.416.164,32
- la spesa potenziale massima la spesa di personale per l'anno 2026, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 :	Euro 2.416.164,32
Spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2026:	Euro 2.383.011,57

- L'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da dichiarazione dei Responsabili dei settori da cui non risultano eccedenze.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono

ATTESTA

che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati ed ESPRIME parere favorevole sullo stesso considerato il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019.

Pozzuolo Martesana, 09/03/2026

Il Collegio dei Revisori dei conti

Andrea Gamba

Gianantonio Giuliani

Savio Gariboldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.